



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 72 DEL 18/03/2020

Settore proponente: Sindaco

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS COVID-19 RIAPERTURA DEL MERCATO CONTADINO

Il Sindaco

Visto il DPCM 8 Marzo 2020 recante disposizioni finalizzate alla gestione dell'emergenza da Covid-19 e al contenimento della diffusione dello stesso;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio 8 Marzo 2020 e 10 Marzo 2020 ;

Vista l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione civile del giorno 8 Marzo 2020;

Visto il DPCM 9 Marzo 2020 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende a tutto il territorio nazionale le limitazioni imposte dal succitato DPCM 8 marzo 2020;

Visto il DPCM 11 Marzo 2020, il quale all'art. 1 co. 1 dispone che "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";

Vista la propria ordinanza del 10.03.2020 con la quale si disponeva la sospensione cautelare di tutti i mercati sul territorio;

Ritenuto, alla luce di quanto disposto dal successivo DPCM 11 Marzo 2020, di poter garantire, in un'ottica di bilanciamento fra valori costituzionali, talune tipologie di attività giudicate essenziali, pur nella preminenza della tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000, in parziale rettifica pertanto della propria ordinanza del 10.03.2020;

AUTORIZZA

La riapertura del solo mercato contadino.

DISPONE



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nei summenzionati DPCM, nelle circolari del Ministero dell'Interno e del Capo di Dipartimento della Protezione civile, nonché nelle ordinanze regionali;

che venga garantita da parte del gestore/titolare del posteggio l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR nel termine di 60 gg dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Che la violazione di quanto sopra previsto nella presente ordinanza comporta il deferimento all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;
- di incaricare il locale Comando di Polizia Municipale di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia notificata a Commissariato PS Marino, al Comando Stazione dei Carabinieri Marino e S. M. delle Mole;
- Prefettura di Roma;
- Autorità Sanitaria Locale ASL RMH 6;
- Associazioni di categoria;

Il Sindaco

Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)